



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Repertorio atti n. **59** /CSR del 31 marzo 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella seduta del 31 marzo 2020:

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 *sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;*

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2;*

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;*

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;*

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, *che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;*

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, *che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e in particolare gli articoli 4, 13 e 14;*





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, sulle *modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune*, e in particolare l'articolo 9;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante *modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità*;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che *integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione*, e in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, e l'articolo 56;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante *modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV*;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che *modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo*;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che tra l'altro, *integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli*;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che tra l'altro, reca *modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli*;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che *integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione*;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante *modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati*;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le *modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;*

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, della Commissione, del 6 agosto 2015, recante *modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14 febbraio 2017, recante *disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e successive modificazioni;*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017, recante *disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali n. 3843 del 3 aprile 2019, recante *Modifica dei decreti 14 febbraio 2017 e 3 marzo 2017, relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto;*

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, recante *disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;*

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, recante *disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 marzo 2016, n. 2173, come integrato dal decreto ministeriale del 28 febbraio 2017, n. 1323, recante *applicazione dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne gli aiuti nel settore dell'apicoltura;*

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, e in particolare l'articolo 103 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, tutti relativi a *disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto legislativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l'acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni;

VISTO lo schema di provvedimento in titolo, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 3232 del 30 marzo 2020;

VISTA la successiva diramazione con nota DAR n. 5356 in pari data;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nella quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole all'intesa, con le condizioni contenute nel documento contestualmente consegnato,

ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante *proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, nei termini di cui in premessa e con le condizioni contenute nel documento consegnato, che si allega al presente atto, come parte integrante e sostanziale dello stesso (All. 1).

Il Segretario

Con. Adriana Piccolo



Il Presidente

On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/46/SR21/C10

31/3/2020 All. 1



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, RECANTE PROROGA
DI TERMINI E DEROGHE ALLA NORMATIVA DEL SETTORE AGRICOLO A
SEGUITO DELLE MISURE URGENTI ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO E
LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 21) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preso atto dell'urgenza di adottare il provvedimento e considerato che lo stesso non è esaustivo delle richieste formulate dalle Regioni e Province autonome, esprime l'intesa condizionata all'impegno del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di attivare un confronto urgente per la predisposizione entro la prossima settimana di un ulteriore DM che recepisca le richieste delle Regioni escluse dal presente decreto contenute in un primo documento ricognitivo allegato.

Roma, 31 marzo 2020

Allegato

Alla c.a. : Dott. Felice Assenza

MiPAAF

SEDE

LIGURIA

Buongiorno a tutti, riguardo l'apicoltura aggiungerei un ulteriore comma 6 all'articolo 3 per posticipare, in questi momenti di incertezza anche per gli apicoltori, la necessità delle Regioni di dover comunicare entro il 15 aprile all'Organismo Pagatore le eventuali economie e gli ulteriori fabbisogni.

Propongo questo comma:

6. "In deroga all'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016, n. 2173, relativo agli aiuti nel settore dell'apicoltura, per l'anno 2020 le Amministrazioni competenti comunicano entro il 15 maggio all'Organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario. AGEA Coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 31 maggio un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse.

Resta così inteso che i produttori hanno un mese di tempo in più per comunicare alle Regioni senza penalizzazioni l'intenzione di rinunciare al contributo.

PIEMONTE

All'articolo 2 comma 5 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente trattino:

"Limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019/2020 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di modificare la durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, è consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata."

Chiedo venia ma mi hanno fatto notare che l'art. 3 c. 2 così formulato appare fuorviante. Sarebbe molto più chiaro fare semplicemente riferimento all'art. 8 in toto (tenendo presente, così come specificato, che la sospensione riguarda i soli controlli in loco) evitando di richiamare termini e modalità delle altre attività di controllo che, ovviamente, devono rimanere invariate.

Articolo 3

(Deroghe settore zootecnia e apicoltura)

2. "I controlli e le verifiche in loco previsti nell'ambito delle attività di controllo di cui ai commi 1 e 7, dell'all' articolo 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole del 7 aprile 2015 n. 2337, recante le modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sospese fino al 31 dicembre 2020.



~~Rimangono invariati i termini e le modalità stabiliti per le altre attività di controllo previste dall'articolo 8 del medesimo decreto ministeriale".~~

CAMPANIA E LAZIO

Senza stravolgere il documento, si chiede di inserire la seguente aggiunta dopo il comma 2 dell'art. 1.:

I lavori di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti non conclusi sono prorogati al 20 giugno 2021.

LOMBARDIA

Salvo esclusione per verifica comunitaria riproponiamo la richiesta di sospensione sui controlli carcase come integrazione al comma 3, di un ulteriore capoverso teso a specificare tale sospensione di tali controlli:

3. "In deroga agli articoli 6, comma 3 e 23, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, recante le norme concernenti la classificazione delle carcase bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi, la validità dei tesserini in scadenza, di abilitazione alla classificazione delle carcase bovine e suine è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

In deroga all'articolo 24, comma 1, comma 2 e comma 11, dello stesso decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, i controlli previsti sono sospesi per il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorità per il contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19".

TOSCANA

All'articolo 10 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 è aggiunto il seguente comma:

"Limitatamente alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che non abbiano realizzato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo".

N.B.

La proposta della Regione Campania (I lavori di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti non conclusi sono prorogati al 20 giugno 2021) non appare chiara. Si ritiene più opportuno proporre di concludere il comma 2 come segue: "A tal fine il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento di saldo per le campagne 2017/2018 e 2018/2019 è prorogato al 20 giugno 2021".

EMILIA ROMAGNA

Articolo 1

(Deroghe settore vitivinicolo)

All'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 è aggiunto il seguente comma:

"Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019 è fissato al 15 settembre luglio 2020. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 15 febbraio gennaio 2021".

Motivazione: sono date più realistiche sia per i produttori che per i CAA, che saranno intasati



per tutte le pratiche posticipate. Lasciare luglio significa con grande probabilità dover tornare a prorogare. La seconda data è una conseguenza della prima.

Articolo 2 (Deroghe settore ortofrutticolo e olio di oliva)

1. Per l'annualità 2020 dei programmi operativi, non si applicano le sanzioni previste all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del Decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, relative rispettivamente, alle condizioni di equilibrio stabilite dalla Strategia Nazionale e alla spesa minima del fondo di esercizio.
2. Per l'annualità 2020 dei programmi operativi, gli articoli 3, commi 3 e 4, e 15, comma 8, del Decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, non si applicano nella parte relativa all'obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale se il mancato aggiornamento è dovuto agli effetti dell'emergenza sanitaria.
3. Al Capitolo 18 dell'allegato al DM 8867 del 13 agosto 2019, il termine del 30 aprile per il rimborso da parte dell'OP ai soci produttori delle spese rendicontate per l'annualità 2019 è prorogato al 30 maggio 2020.
4. All'articolo 14 del decreto ministeriale 7143 del 12 dicembre 2017, il termine del 1° maggio per la presentazione delle relazioni sull'attuazione del programma di attività per l'annualità 2019-2020 è prorogato al 1° giugno.
5. in deroga al paragrafo 2 dell'art. 29 del Reg. UE 2017/892 (ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo), la percentuale di controllo dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita è stabilita nella misura del 10% dei quantitativi interessati per ogni OP
6. La misura di limitazione agli spostamenti adottata per il contenimento della pandemia da Covid-2019 è considerata circostanza eccezionale ai fini dell'applicazione del paragrafo 7 dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 2017/892, ove si prevede che i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione "salvo in circostanze eccezionali".

Motivazione: la dichiarazione di circostanza eccezionale vale per l'art 27, ma non per l'art 29 che tratta i controlli di livello x i ritiri di mercato ortofrutta: si chiede quindi di sfruttare la possibilità di ridurre la % di controllo dal 100% al 10%, scelta che l'art 29 del reg 892/2017 consente allo stato membro

Segnalo un refuso all'art 3, comma 3

Il testo allegato è stato corretto in azzurro

MARCHE

All'articolo 2 comma 5 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente trattino:

"Limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019/2020 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di modificare la durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, i beneficiari comunicano l'intenzione di avvalersi della modifica della durata del progetto e è consentito al beneficiario di poter possono richiedere il pagamento in forma anticipata.

All'articolo 4 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente comma:

"Limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019-2020 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati con una comunicazione che non



richiede convalida da parte dell'Ente istruttore competente. I termini e le relative modalità sono definiti da Agea d'intesa con le Regioni."

In alternativa alla precedente, se ritenuta più chiara si potrebbe introdurre la seguente formulazione del comma:

"Limitatamente alle domande biennali della campagna 2018/2019 e alle domande della campagna 2019-2020 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati con una comunicazione che non richiede convalida da parte dell'Ente istruttore competente. I termini e le relative modalità sono definiti da Agea d'intesa con le Regioni."

SARDEGNA CHIEDIAMO DI INTEGRARE IL SEGUENTE PUNTO CON LA PARTE EVIDENZIATA IN VERDE:

6. Al decreto 12272 del 15 dicembre 2015 vengono apportate le seguenti modifiche:

"Per il 2020, le date presenti negli articoli 7bis e 8 del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 e ss.mm. sono così modificate:

- All'articolo 7bis: l'istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c) dovrà essere completata dalle Regioni entro 15 luglio, pena la mancata applicazione del criterio.

- All'articolo 8: le domande di cui al comma 1 sono presentate dal 15 febbraio al 30 maggio, e le richieste ammissibili di cui al comma 2 sono raccolte entro il 15 giugno".

Le autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate nel 2017 sono prorogate di un anno

LA RICHIESTA E' MOTIVATA DAL FATTO CHE I PRODUTTORI, AI QUALI SONO STATE CONCESSE LE AUTORIZZAZIONI A NUOVI IMPIANTI NEL 2017 E DEVONO CONCLUDERE L'IMPIANTO ENTRO GIUGNO 2020, STANNO AVENDO GROSSE DIFFICOLTA' A REPERIRE IL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

f.to

Il Coordinatore Tecnico Commissione Politiche Agricole
Dott.ssa Rosa Fiore

